

Allegato "B" al N. 197230 Rep./N. 68725 Racc.

STATUTO "B"

"Fondazione Polli-Stoppani (Museo della Valle)

Ente del Terzo Settore"

o in breve

"Fondazione Polli-Stoppani MDV ETS"

Articolo 1 - Denominazione, sede e delegazioni

1. E' costituita una Fondazione denominata:

"Fondazione Polli-Stoppani (Museo della Valle)

- Ente del Terzo Settore"

o in breve **"Fondazione Polli-Stoppani - MDV ETS"**, in qualsiasi forma grafica indicata.

2. La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione Ente del Terzo Settore o, in breve, ETS.

In particolare, in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La Fondazione, che ha durata illimitata, ha sede in Comune di Zogno (BG), Via Mazzini n. 3.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Scopo e attività

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, promuovendo il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio di propria operatività.

Più precisamente la fondazione ha per scopo:

- la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui al D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. nonché dei beni e biblioteche di cui al D.P.R., 1409/1963 come successivamente modificato e in parte abrogato dal D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.; (attività riconducibile alla lettera f) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017);

- la raccolta di oggetti riguardanti gli usi, i costumi e le tradizioni popolari di Bergamo e della Bergamasca, con particolare riferimento alla Valle Brembana; (attività riconducibile alle lettere f) e k) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017);

Articolo 3 - Attività diverse e personale della Fondazione

1. La Fondazione potrà anche svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017

e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione; l'ente in particolare potrà:

- mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge (ed in particolare dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017).

2. La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca), Organismi, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

3. La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

4. L'ente può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) da contributi, donazioni e lasciti effettuati da persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private.

Per lo svolgimento della sua attività, la Fondazione dispone

dei seguenti mezzi finanziari:

- le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del Consiglio;
 - le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale; i contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - i contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonché quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione;
 - i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;
 - gli eventuali proventi delle attività gestionali previste dallo statuto (anche derivanti dalle cc.dd. attività diverse ex art. 6 D.Lgs. 117/2017);
 - le somme derivanti dalla gestione ovvero dall'alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
 - ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.
2. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.
3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.
4. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.
5. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.
6. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
7. La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli arti-

coli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 4 - bis Risorse derivanti da attività istituzionali

1. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, nei limiti di cui al D.Lgs. 117/2017.

2. L'amministrazione della Fondazione si ispira ai principi contabili e adotta la contabilità economica.

Articolo 5 - Esercizio finanziario e bilancio

1. L'attività della Fondazione è suddivisa in esercizi finanziari.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla redazione ed alla approvazione del bilancio consuntivo.

2. Il Bilancio, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il Bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene approvato dal Collegio di Indirizzo e depositato nei termini di Legge, secondo il disposto dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

4. La Fondazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell'Ente.

5. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017.

Entro il primo bimestre dell'anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio dell'esercizio trascorso.

Copia del bilancio approvato, insieme al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato ed alla relazione del collegio dei revisori dovrà essere depositata nei modi di legge.

6. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa. Viene fatto espresso rinvio all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017; al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare gli adempimenti pubblicitari contenuti nell'articolo 14 stesso.

Articolo 5 bis - Retribuzione cariche

1. Tutte le cariche possono essere retribuite, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, purché sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 (e sempre in modo da non violare il divieto di distribuzione indiretta degli utili).

Articolo 6 - Libri sociali

1. La Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori pre-

visti dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

2. Tutti i membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: colui che, appartenendo ad una delle categorie di cui sopra, intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

3. L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

4. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici della Fondazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

5. La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la Fondazione.

6. I costi della consultazione sono a carico del richiedente.

7. Il richiedente è tenuto ad utilizzare tutte le informazioni ed i documenti di cui ha preso visione con le modalità di cui sopra, senza ledere i diritti della Fondazione, rispettando la riservatezza delle informazioni acquisite e i diritti delle persone coinvolte, compreso il diritto alla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016. La violazione di tale principio, oltre ad eventuali responsabilità civili e penali, rappresenta comportamento gravemente contrastante con le finalità e le disposizioni statutarie.

Articolo 7 - Amici del Museo

1. Possono ottenere la qualifica di Amici del Museo le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento degli Amici del Museo per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

3. Gli Amici del Museo potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

4. Gli Amici del Museo sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione. Gli aspiranti devono presentare al Consiglio di Amministrazione domanda sottoscritta e contenente le

motivazioni che spingono all'iscrizione. Devono altresì espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento.

5. La qualifica permane sino al termine delle contribuzioni per cui l'Amico del Museo si è impegnato.

Articolo 8 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Collegio di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Comitato Scientifico, ove nominato;
- e) l'Organo di Controllo.

Articolo 9 - Collegio di Indirizzo

1. Il Collegio di Indirizzo è l'organo deputato ad approvare ed indirizzare, nel rispetto delle finalità statutarie, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, verificando i risultati complessivi della gestione della medesima.

2. Il Collegio di Indirizzo è composto da un numero variabile di membri, da tre a sette. I primi membri sono nominati al momento dell'approvazione del presente Statuto e la carica è a vita, salvo dimissioni. Nuovi membri possono essere nominati, nei limiti numerici di cui sopra, con una delibera approvata all'unanimità dei membri in carica del Collegio.

3. I membri del Collegio di Indirizzo eleggono al proprio interno il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Collegio di Indirizzo, in particolare, provvede a:

- a) nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare e revocare il componente dell'Organo di Controllo;
- c) nominare e revocare, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) nominare nuovi membri del Collegio di Indirizzo, con delibera all'unanimità;
- e) approvare il Regolamento della Fondazione o di singoli settori, ove opportuno;
- f) approvare le linee generali delle attività da svolgersi da parte della Fondazione;
- g) approvare il Bilancio d'esercizio e, ove necessario, il Bilancio sociale;
- h) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- i) deliberare trasformazioni, fusioni o scissioni;
- j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina del Liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio.

5. Il Collegio di Indirizzo è convocato dal Presidente, che lo presiede, di propria iniziativa o su richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso

di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

6. Il Collegio di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni di cui alle lettere h), i) e j) del precedente comma 4 sono validamente adottate con il voto favorevole di tutti i componenti meno uno. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio di Indirizzo si tengano mediante mezzi di tele/videocomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'adunanza si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 10 - Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da tre a sette, nominati dal Collegio di Indirizzo, fra cui è necessariamente compreso il Presidente della Fondazione.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla propria nomina, salvo dimissioni, revoca o esclusione, e possono essere riconfermati.

3. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade di diritto dal Consiglio stesso. La decadenza deve essere comunicata dal Presidente al Collegio di Indirizzo, che provvede tempestivamente alla sostituzione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ove lo ritenga opportuno, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario, un Comitato Esecutivo, altri Comitati, un Direttore Esecutivo ed uno o più Consiglieri Delegati, delegando singolarmente a ciascuno di tali organi i propri poteri, fatte salve le limitazioni di legge.

5. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, nel rispetto delle linee generali dettate dal Collegio di Indirizzo.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha piena autonomia gestionale ed in particolare provvede a:

- a) stabilire annualmente le attività che verranno svolte;
- b) predisporre il bilancio consuntivo e sottoporlo per l'approvazione al Collegio di Indirizzo;
- c) nominare i membri del Comitato Scientifico, ove ritenuto opportuno;
- d) nominare e revocare gli Amici del Museo;
- e) approvare il regolamento di funzionamento del Comitato E-

cutivo e degli altri Comitati, ove nominati;

f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi.

7. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

8. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Analogo quorum costitutivo e deliberativo è richiesto per le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, anche ai sensi dell'art. 42 - bis Cod.Civ., ed in ogni altro caso di Legge, che possono interessare l'ente.

9. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 11 - Presidente e Vice Presidente della Fondazione

1. Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente e, con delibera, presa con il voto favorevole di almeno metà dei suoi membri e depositata nelle forme di legge, potrà inoltre conferire specifiche funzioni al Presidente, al Vice-Presidente o ai singoli componenti il Consiglio stesso, determinandone modalità di esercizio e relativi limiti.

2. Il Presidente ha la rappresentanza generale della Fondazione.

3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli, altresì, cura la corretta esecuzione delle delibere del Collegio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.

5. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato o, in mancanza,

dal Consigliere più anziano presente.

6. La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

Articolo 12 - Comitato Scientifico

1. Ove nominato, il Comitato Scientifico è composto dal Presidente della Fondazione oltre che da un numero variabile di membri da due a quattro, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

2. Il Comitato Scientifico cura i profili tecnico-scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione o il Collegio di Indirizzo ne richieda espressamente il parere, non vincolante, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

3. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, nominato al suo interno dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 13 - Organo di Controllo e Revisore dei Conti

1. L'Organo Amministrativo provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo Amministra-

tivo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

- accerta anche la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 14 - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla Legge.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

2. In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale; è sempre fatta salva una diversa destinazione imposta dalla Legge.

3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di Legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Articolo 15 - Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., in particolare agli artt. 20 e ss. in tema di Fondazioni e relativi organi, e subordinatamente alle norme del Codice Civile.

2. Inoltre, l'Organo Amministrativo può deliberare l'adozione di un eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più di dettaglio.

F.to Francesco Gavazzeni

F.to Dr.JEAN-PIERRE FARHAT NOTAIO L.S.